

Sì ad incentivare la progettazione interna nella Pubblica Amministrazione

Mauro Meneghetti (15/05/2016)

Credo che una lettura affrettata o comunque parziale dell'art. 113 del nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016 entrato in vigore il 19/04/2016) abbia portato erroneamente ad affermare che la progettazione interna sia esclusa dall'incentivo quale riconoscimento professionale aggiuntivo e premiante sul profilo economico del funzionario tecnico interno alla P.A. Dico erroneamente perché, a mio avviso, l'incentivo a progettare rientra a pieno titolo e ciò è perfettamente in linea con lo "spirito" del nuovo testo normativo che valorizza le capacità tecnico-professionali del dipendente pubblico nella sua più ampia accezione.

Dunque non solo incentivante per aspetti di natura burocratico-amministrativa-economica (tipiche attività svolte dal Rup e dai suoi collaboratori) e non solo per gli aspetti di natura esecutiva di controllo qualitativo-contabile (tipiche attività del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori operativi ed ispettivi) ma, e soprattutto, per aspetti creativi, tipici della progettazione che offre la possibilità di esprimere e accogliere idee, competenze, soluzioni funzionali, innovative e tecnologiche, sensibilità estetiche e culturali.

Non deve sorprendere il fatto che la norma dia priorità alla redazione progettuale ed esecutiva al soggetto che opera nella P.A. e non solo per ragioni di contenimento della spesa pubblica ma per riconoscere l'esperienza che egli ha spesso maturato su tipologie edilizie specifiche.

Egli è il protagonista a "lungo termine" perché è direttamente coinvolto, insieme al suo staff, anche nella fase gestionale – manutentiva e dunque ne conserva vantaggio se il bene è stato ben progettato e realizzato poiché l'efficienza ne perdura nel tempo.

Ciò che fa la differenza tra un tecnico interno ed un professionista esterno è che il primo continua la sua attività sul mantenimento dell'eseguito, ne vive l'utilizzo, a volte interviene per via del mutare di nuove esigenze funzionali, ha cura di mettere nei "bilanci di previsione" la spesa eventualmente predittiva per prevenire stati di degrado, ma soprattutto è costretto, anche sul profilo di responsabilità talvolta penale che lo investe direttamente, a "restare in guardia" per far fronte a tutti quegli adeguamenti necessari per adempiere alle nuove prescrizioni e norme, specie se in materia di sicurezza. Diversamente il progettista esterno spesso "dimentica", anche durante la stessa fase progettuale, di "proiettarsi oltre" il bene consegnato proprio perché la sua prestazione termina con la fase di collaudo.

Al di là di queste considerazioni desidero evidenziare come il legislatore abbia davvero avuto un occhio di riguardo per il dipendente pubblico (almeno su questo aspetto...) perché lo stimola ad intervenire sul Bene Pubblico non solo consentendogli di metter mano su opere minori e marginali, ma soprattutto su Beni di elevato valore architettonico sia sul patrimonio esistente che sulle nuove opere di pubblica fruizione.

L'art. 24 c.2 recita: *"Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne..."*

Ritengo corretto poi che la "qualità architettonica", debba essere difesa indipendentemente se l'operatore è pubblico o privato. Il secondo capoverso del c. 2, sempre riferendosi alla progettazione interna, aggiunge: *"purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto"*. Questa condizione si inserisce nella filosofia del cosiddetto "rating" che è una sorta di Certificato di Qualità che evidenzia eventuali "penalità o premialità" del soggetto valutato. Il Codice parla essenzialmente di "Rating d'impresa" rilasciato dall'ANAC (Autorità dell'Anticorruzione) ma l'estensione potrebbe avvenire anche nei confronti sia della Stazione Appaltante in quanto capace o incapace a gestire e organizzare procedure, che ad un progettista o gruppo di progettisti facenti parte di un nucleo interno alla P.A.

Questo accreditamento al sistema del possesso dei "requisiti reputazionali", nel caso trattasi di soggetto pubblico, dovrebbe, a mio parere, distinguere l'entità Stazione Appaltante (S.A.) dall'entità " Gruppo di Progettazione Interno" (G.P.I.). Il possesso dell' uno non preclude l'inesistenza dell'altro e viceversa nel senso che, ad esempio, se una P.A. ricorre, per l'espletamento della Gara pubblica, ad una Centrale di Committenza ma la stessa P.A. è titolata a progettare in quanto avendone i requisiti e le capacità professionali e questi sono state accertati, può farlo. Infatti credo che queste attività siano complementari ma disgiunte e autonome.

In maniera sommaria desidero richiamare alcuni aspetti a mio avviso positivi del nuovo testo:

- Ampliamento del riconoscimento incentivante anche riferito a Servizi e forniture (art. 113 c.1);
- Priorità alla progettazione interna anche in collaborazione con altri Enti (art. 24 c.1)
- Tutela del progettista alla copertura assicurativa a carico dell' Ente (art. 24 c.4);
- Possibilità del RUP ad essere anche progettista delle opere purché di importo < 500.000 eur (art. 31 c.5 e 216 c.8);
- Istituzione stabile di Gruppo di Supporto al RUP per il miglioramento della progettazione e programmazione; promozione alla formazione, investimenti su strumenti elettronici specifici (art. 31 c.9);
- Incentivo economico fino al 2% per attività tecniche per tutte le figure coinvolte (RUP, Progettisti, Direttori Lavori e Direttori Esecutori Contratto, Direttori operativi, collaboratori tecnici e amministrativi ecc. (art. 113 c. da 1 a 5 – leggerlo nel suo insieme);
- Promozione di nuove collaborazioni formative di tirocini curriculari universitari e non per tramite di apposite Convenzioni con le Università o con Istituti scolastici superiori (art. 113 c. 4 ultimo capoverso);
- Ammissibilità alla partecipazione di *concorso di idee* anche ai dipendenti subordinati purché abilitati all'esercizio professionale e non facenti parte della stessa S.A. che promuove il Bando (art. 156 c.2).

E' stata in questi giorni trasmessa la "proposta di emendamenti", redatti dal gruppo di Lavoro "Reti Professioni Tecniche", al Documento di consultazione presente nella piattaforma informatica ANAC di "Revisione del quadro normativo di Lavori Pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016". Questo documento, reso *on-line*, permette agli operatori del settore di avanzare rettifiche, proposte, osservazioni e dunque contribuire in modo attivo e democratico alla stesura definitiva del "Decreto correttivo" di prossima emanazione.

Il contributo dato ha investito i seguenti aspetti:

- 1) il RUP e il progettista interno firmatario (se trattasi di LL.PP.), devono essere tecnici obbligatoriamente abilitati e iscritti all'Albo Professionale anche in funzione delle disposizioni prescrittive volte al mantenimento dei C.F.P. (crediti formativi professionali) di cui al DPR 137/2014;
- 2) l' Ente di appartenenza si fa carico della quota di iscrizione annua all'Albo di appartenenza del professionista interno nonché ai costi dei corsi di aggiornamento e formativi;
- 3) per le procedure negoziate di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria oltre € 40.000, è necessario invitare più di 10 operatori (ovvero almeno 11) al fine di consentire, se ne persistono le condizioni, l'applicazione della formula del "taglio delle ali". Tale criterio consente di calmierare ribassi eccessivi favorendone la qualità prestazionale;
- 4) se il RUP, a cui è attribuito l'onere e l'obbligo di attivare la procedura di "accordo bonario" delle controversie che insorgono in fase di realizzazione dei lavori, sia che ricopra o non ricopra la carica di Dirigente, prima di definire e sottoscrivere la "transazione", in via cautelativa, chiede parere scritto al Direttore generale su atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione;
- 5) il RUP a conclusione della prestazione professionale del tecnico esterno incaricato alla progettazione e/o direzione lavori, rilascia un "Certificato di Regolare Prestazione" da inserire nel portale dell'ANAC. Qualora il giudizio del RUP sull'operato del professionista sia negativo, ne deve fornire adeguate motivazioni.